

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2018
364/2018/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2018, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN
MAGGIOR TUTELA E MODIFICHE AL TIV

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1025^a riunione del 28 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1, dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/2017);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 909/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 909/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 924/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 924/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2018, 188/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 188/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 262/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2018, 274/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 363/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 363/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 359/2018/R/com (di seguito: deliberazione 359/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la comunicazione dell’Acquirente Unico dell’11 giugno 2018, prot. Autorità 18281 dell’11 giugno 2018;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell’11 giugno 2018, prot. 18256 (di seguito: comunicazione dell’11 giugno);
- la comunicazione della Cassa del 14 giugno 2018, prot. Autorità 18676 del 15 giugno 2018;
- la comunicazione della Cassa del 26 giugno 2018, prot. Autorità 19542 (di seguito: comunicazione del 26 giugno 2018);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 18 giugno 2018, prot. Autorità 18890 del 18 giugno 2018;
- la nota della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di energia del 10 maggio 2018, prot. 15159, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;

- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente Unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica ed istituito la tutela simile al mercato libero (di seguito: *Tutela SIMILE*);
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, modificando tra l'altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; in particolare, il passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale che, ai sensi della legge 124/2017, è destinato ad assumere a partire dall'1 luglio 2019, quando il mercato libero sarà la modalità di approvvigionamento normale per tutti i clienti finali di piccole dimensioni;
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro, comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di

- approvvigionamento e, in ultima istanza sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dell’Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela, di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;
- la deliberazione 633/2016/R/eel ha, inoltre previsto che alcuni corrispettivi, fissati per l’anno 2017 e corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, restino invariati anche per il periodo dall’1 gennaio al 30 giugno 2018; in particolare si tratta:
 - i. del valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l’attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell’elemento *PE* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0194 c€/kWh;
 - ii. del valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell’elemento *PD* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0447 c€/kWh;
 - iii. del valore del corrispettivo per l’aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell’elemento *PD* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0044 c€/kWh;
 - con la deliberazione 924/2017/R/eel, l’Autorità ha inoltre adeguato, a decorrere dall’1 gennaio 2018:
 - i. il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all’attività di acquisto e vendita di energia elettrica che concorre alla determinazione dell’elemento *PE*, ponendolo pari a 0,0198 c€/kWh; tale valore risulta peraltro corretto per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
 - ii. il valore del corrispettivo *PPE*, in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, ponendolo pari a 0,402 c€/kWh;
 - con la deliberazione 188/2018/R/eel, l’Autorità ha confermato i valori dei corrispettivi di cui al punto precedente fino al 30 giugno 2018;
 - con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell’elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al I trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) la deliberazione 909/2017/R/eel ha aggiornato, con riferimento all’intero anno 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48 e 70 della deliberazione 111;

- c) la deliberazione 363/2018/R/eel ha modificato, a decorrere dall'1 luglio 2018, il valore del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico di cui all'articolo 73 della deliberazione 111;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento;
 - ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV, prevede che l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
 - sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 48 milioni di euro, in esito, esclusivamente, a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi;
 - nessuna esigenza di recupero rileva con riferimento ai costi di dispacciamento per effetto delle nuove modalità e tempistiche di determinazione e pubblicazione dei corrispettivi del servizio di dispacciamento, previste dalla richiamata deliberazione 553/2017/R/eel;
 - gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, in ragione dell'applicazione su base semestrale del relativo meccanismo, sono dovuti ai forti rialzi dei prezzi dei mercati all'ingrosso registrati a partire dalla fine del mese di aprile 2018, che hanno più che compensato l'ammontare negativo di recupero realizzato nel primo trimestre da restituire ai clienti nei successivi sei mesi;
 - in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente Unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al terzo trimestre 2018 e a quanto definito con le richiamate deliberazioni 909/2017/R/eel e 363/2018/R/eel, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2018;
 - tale aumento è ascrivibile, principalmente, allo scenario rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche sia a livello internazionale che nazionale, effetto di fattori geopolitici internazionali e di specifiche dinamiche politiche del settore del petrolio e del gas che si aggiungono alla normale stagionalità dei prezzi, determinando previsioni di crescita dei costi di acquisto dell'energia elettrica per il terzo trimestre del 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle informazioni inviate dalla Cassa con la comunicazione dell'11 giugno 2018 e la comunicazione del 26 giugno 2018, rispetto a quanto indicato nella deliberazione 188/2018/R/eel, risultano rettifiche agli importi di perequazione relativi all'anno 2016 e precedenti, quantificabili in circa 14 milioni di euro che gli esercenti devono versare al conto *PPE*; l'importo complessivo di perequazione, pari a circa 104 milioni di euro, risulta peraltro inferiore a quanto precedentemente stimato;
- relativamente all'anno 2017, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- tale scostamento stimato indica che, nell'anno 2017, i costi sostenuti dall'Acquirente Unico sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 167,5 milioni di euro, prevalentemente dovuti a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi, da recuperare presso i clienti finali nel corso dell'anno 2018;

- lo scostamento registrato dovrà essere riconsiderato quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2017 e potrà quindi essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2018, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2017.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la richiamata deliberazione 633/2016/R/eel aveva inoltre fissato, a decorrere dall'1 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2018, il valore del corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore del mercato libero ed applicato ai clienti serviti in maggior tutela, prevedendo al contempo che tale livello fosse uguale a quello di riferimento per le condizioni economiche della *Tutela SIMILE*, al fine di garantire il completo allineamento tra le condizioni economiche del servizio di maggior tutela e le seconde e, conseguentemente, facilitare la comparazione da parte dei clienti finali;
- il valore del corrispettivo *PCV* è quantificato utilizzando, per il riconoscimento dei costi operativi diversi dagli oneri per morosità dei clienti, i valori di costo desumibili dai più recenti conti annuali separati degli operatori appartenenti ad un campione di riferimento; in occasione della determinazione del vigente corrispettivo *PCV*, operata con la deliberazione 633/2016/R/eel, era stato altresì considerato un livello, quantificato in ottica prudenziale, dei costi inerenti agli interventi all'epoca in corso di implementazione, per la parte dei costi incrementali dichiarati dagli operatori del predetto campione;
- la componente *DISP_{BT}* prevede con riferimento ai clienti domestici residenti l'applicazione di una quota fissa (c€/punto di prelievo/anno) e di quota energia (c€/kWh); i valori di quest'ultima sono differenziati per scaglioni di consumo, articolati in coerenza con la struttura vigente delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti domestici;
- la deliberazione 359/2018/R/com ha, tra l'altro, definito le nuove aliquote delle componenti tariffarie *A_{SOS}* e *A_{RIM}*, sulla base di quanto previsto dal TIT 2018, per gli utenti domestici.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento degli elementi *PE*, *PD* e della componente *DISP_{BT}* ai sensi della presente deliberazione si traduce in un aumento della stima relativa alla spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutela dei Consumatori di energia come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di maggior tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- confermare, a decorrere dall'1 luglio 2018, il valore complessivo del corrispettivo *PPE* definito con deliberazione 924/2017/R/eel, modificando al contempo il dimensionamento degli elementi, *PPE¹* e *PPE²* che lo compongono, al fine di tener conto degli aggiornamenti comunicati dalla Cassa con riferimento agli anni antecedenti il 2017;
- al fine di tenere conto dei dati di bilancio relativi all'anno 2017 – che si renderanno disponibili a partire da settembre 2018 - confermare, a decorrere dall'1 luglio 2018, il valore del corrispettivo *PCV* definito dalla deliberazione 633/2016/R/eel;
- aggiornare la componente *DISP_{BT}*, con effetto dall'1 luglio 2018 al fine di tenere conto, per i clienti domestici residenti, della struttura delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema in vigore dalla medesima data

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018 sono fissati nelle Tablelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4
Modifiche TIV

4.1 Il TIV è modificato nei termini seguenti:

- la tabella 1 è sostituita dalla seguente tabella:

“ Tabella 1: Corrispettivo PCV di cui al comma 10.1

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 per i clienti aventi diritto alla maggior tutela		centesimi di euro/punto di prelievo per anno		centesimi di euro/kWh
		lettera a) Punti di prelievo di clienti domestici in bassa tensione	lettera c) Altri punti di prelievo in bassa tensione	lettera b) Punti di prelievo in bassa tensione per l'illuminazione pubblica
Periodo di applicazione	Da 01/01/2012 a 31/12/2012	3000,00	4970,00	0,133
	Da 01/01/2013 a 31/12/2013	3000,00	6961,54	0,186
	Da 01/01/2014 a 31/12/2014	3000,00	7378,67	0,197
	Da 01/01/2015 a 31/12/2015	3000,00	7450,05	0,199
	Da 01/01/2016 a 31/12/2016	5487,38	11587,24	0,310
	Da 01/01/2017 a 30/06/2018	5778,84	11837,77	0,317
	Da 01/07/2018	5778,84	11837,77	0,317

- la tabella 3bis, lettera b) è sostituita dalla seguente tabella:

b) Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 10.10 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti ad alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente

		centesimi di euro/punto di prelievo per anno
Periodo di applicazione	Da 01/01/2017 a 31/03/2017	-2374,59
	Da 01/04/2017 a 31/12/2017	-2314,50
	Da 01/01/2018	-2298,86

		centesimi di euro/kWh			
		Periodo di applicazione			
da	fino a	Da 01/01/2017 a 31/12/2017	Da 01/01/2018 a 31/03/2018	Da 01/04/2018 a 30/06/2018	Da 01/07/2018
0	1800	0,272	0,269	0,262	0,247
Oltre	1800	0,583	0,619	0,633	0,663

Articolo 5
Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento e il TIV, come modificato, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
- 5.2 Il TIV, come modificato dal presente provvedimento, si applica a partire dall'1 luglio 2018.

28 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni